

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3761

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato SCILIPOTI

Disciplina della musicoterapia e istituzione
della figura professionale del musicoterapista

Presentata l'11 ottobre 2010

ONOREVOLI COLLEGHI! — Di fronte a evidenti fenomeni di difficoltà e disagio in ampi settori sociali riguardanti le aree della comunicazione, dell’espressività e della gestione emozionale (particolarmente negli adolescenti e negli immigrati), si ritiene necessario sollecitare un percorso di innovazione nel campo dell’intervento sociale individuando una figura professionale specializzata nella comunicazione non verbale, espressiva e sonora: il musicoterapista.

La musicoterapia è una modalità di approccio sensoriale che utilizza l’elemento sonoro con finalità terapeutiche e preventive per intervenire su alcuni disagi fisici, psicologici e psico-patologici. In questo particolare ambito, l’obiettivo terapeutico deve essere distinto da un risultato propriamente musicale. Un percorso attraverso il quale si accudisce un individuo o un contesto collettivo, attraverso la sti-

molazione delle sue capacità creative, per trovare nuove sintesi dei suoi modelli interpretativi del mondo, non può non essere considerato anche « terapeutico ». Ma questo termine non ha necessariamente in questo caso un’accezione solo « clinica »; vuole semplicemente sottolineare quanto il benessere del soggetto passi anche per un’armonizzazione delle sue maniere di comunicare con il mondo esterno e di autopercepirsi non solo secondo codici verbali, ma anche corporei. Molti luoghi comuni descrivono, infatti, il corpo come un’area di esclusiva pertinenza medica o biologica, senza tenere conto che molte recenti ricerche dimostrano quanto anche il corpo si esprima secondo codici culturali e quanto, molto spesso, si conviva inconsapevolmente con diversi e tra loro conflittuali schemi di relazione corporea, anch’essi culturalmente definiti.

Non esiste un solo metodo musicoterapeutico, ma numerose pratiche molto diverse fra loro, in cui lo scopo finale e unico è quello di mantenere e di migliorare la salute mentale e fisica di tutti i soggetti che si trattano. Ciò è possibile perché la musica ha il potere di entrare direttamente in contatto con l'uomo e, pertanto, essa possiede una funzione terapeutica.

A livello internazionale è stato, ancora una volta, possibile osservare la validità degli interventi musicoterapici impostati nel rispetto dell'utente e nella tutela della professione, nonché il coinvolgimento attivo di numerose associazioni di settore, di famiglie, di forze politiche e sociali, nonché di centri di ricerca.

In ambito territoriale è stato possibile verificare la diffusione e la consistenza delle attività di musicoterapia nel territorio, nelle scuole, nei centri di riabilitazione, nelle case-famiglia, nei centri diurni e la necessità di tutela dell'utenza e della professionalità.

Nel presentare la proposta di legge sulla figura professionale del musicoterapista esperto in comunicazione espressivo-sonora nell'area preventivo-riabilitativa, si intende rammentare che il confronto costante con soggetti fortemente colpiti nel proprio funzionamento personale e sociale

(fisico, psichico e psico-fisico) richiede necessariamente l'acquisizione di strumenti tecnici utili alla gestione delle dinamiche del singolo, della famiglia e del gruppo. Nel percorso educativo e riabilitativo è possibile intervenire con pazienti privi di parola, con potenzialità esclusive in ambito non verbale, con gravi problematiche di ordine psicologico e relazionale. A tali pazienti non possiamo offrire solo il tradizionale « lettino » terapeutico o il classico tavolo di lavoro, essendo spesso persone non collaboranti, a volte aggressive e autolesioniste; dobbiamo invece intervenire con tecniche appropriate finalizzate a innescare essenziali dialoghi comunicativi non verbali.

Si chiude così un percorso trentennale che ha visto coinvolti numerosi centri socio-sanitari in ambito inter-infra-transdisciplinare e si apre una nuova fase della ricerca applicata in riabilitazione e in prevenzione, aperta alla definizione delle nuove figure professionali non mediche, nel rispetto dell'utenza e delle professionalità. La fase che inizia, opportunamente transitoria, abbisognerebbe, nel lungo periodo, di opportuni aggiustamenti tipici delle situazioni che necessitano di ulteriori approfondimenti e conoscenze da parte del legislatore.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. La musicoterapia è un'attività psico-pedagogica, un intervento socio-sanitario e un trattamento riabilitativo e terapeutico di pubblico interesse che ha come fine lo sviluppo e la riabilitazione di potenziali funzioni dell'individuo, in modo da consentire una migliore integrazione sul piano interpersonale e una migliore qualità della vita.

2. La Repubblica promuove l'uso della musicoterapia quale attività di sostegno per garantire il benessere e lo sviluppo delle capacità del singolo individuo e della comunità.

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) musicoterapia: l'uso della musica e dei suoi elementi, suono, ritmo, melodia e armonia, a opera di un soggetto qualificato in rapporto individuale o di gruppo, all'interno di un processo definito per facilitare e per promuovere la comunicazione, le relazioni, l'apprendimento, la mobilitazione, l'espressione, l'organizzazione e altri obiettivi terapeutici degni di rilievo nella prospettiva di assolvere ai bisogni fisici, emotivi, mentali, sociali e cognitivi dell'individuo;

b) musicoterapista: un soggetto esperto nella comunicazione espressivo-sonora nell'area preventivo-riabilitativa, in possesso di diploma di conservatorio o di adeguata formazione musicale, che ha svolto un corso triennale di impostazione multidisciplinare socio-psico-pedagogico e

medico-musicale e un congruo numero di ore di tirocinio presso strutture, pubbliche, private o convenzionate, della formazione primaria o della riabilitazione, con supervisione clinica e di musicoterapia.

ART. 3.

(Profilo professionale del musicoterapista).

1. Il musicoterapista:

a) è l'esperto nella comunicazione espressivo-sonora con funzione preventiva, riabilitativa e socio-sanitaria. Egli possiede una preparazione musicale teorica e pratica, relazionale e artistica che si basa su una metodologia dinamica per l'applicazione di tecniche e di strategie collegate all'impiego del suono che facilitano la comunicazione e la relazione di ogni persona in musicoterapia;

b) utilizza il linguaggio non verbale artistico, sonoro e musicale, l'improvvisazione corporea, vocale e strumentale e l'ascolto del linguaggio musicale, costruendo una dimensione artistico-espressiva che facilita il cambiamento e l'attivazione delle potenzialità del soggetto;

c) effettua una valutazione musicoterapica e funzionale del soggetto e definisce il programma educativo o riabilitativo;

d) ove necessario, limitatamente a determinati ambiti della funzione terapeutica, opera in riferimento alla diagnosi del medico e in collaborazione con le altre figure socio-sanitarie se previste.

ART. 4.

(Area funzionale del musicoterapista).

1. Il musicoterapista esercita la propria attività nell'ambito socio-sanitario e nell'area della riabilitazione socio-sanitaria e psico-pedagogica.

2. Il musicoterapista espleta una:

a) funzione preventiva: disturbi di iperattività nell'età della scuola primaria;

comportamenti ai limiti con la patologia del periodo adolescenziale o atteggiamenti disadattivi degli adolescenti; sedazione della donna in gravidanza; miglioramento della razionalità e della socializzazione nei soggetti normodotati;

b) funzione riabilitativa: ritardo mentale lieve e medio-grave; *deficit* sensoriali negli ipovedenti, nei non vedenti e negli ipoacusici; disturbi relazionali, dello sviluppo e del linguaggio dell'infanzia; patologie neuromotorie dell'infanzia; patologie neurologiche dell'adulto; coma lieve e *post-coma*; patologie psichiatriche dell'adulto; comunicazione non verbale mediata dal suono e dalla musica nei dipartimenti di salute mentale, nei centri e nelle comunità terapeutiche per tossicodipendenti e nei centri per il trattamento delle demenze negli anziani;

c) funzione socio-sanitaria: attenuazione dell'ansia del paziente ospedalizzato; lenizione delle sofferenze dei malati terminali; gestione del potenziale disagio psicologico degli operatori socio-sanitari; supporto affettivo-relazionale ai ragazzi inseriti nelle case-famiglia.

ART. 5.

(Formazione di base).

1. La formazione di base del musicoterapista consiste in un corso che prevede almeno novecento ore di lezione e di laboratorio in un triennio e trecento ore di tirocinio da svolgere presso strutture, pubbliche, private o convenzionate, della formazione primaria o della riabilitazione, con supervisione clinica e di musicoterapia.

2. I corsi di musicoterapia sono organizzati da istituti di formazione, dalle università o dai dipartimenti equiparati all'università. Il titolo di musicoterapista equivale a diploma accademico di primo livello.

3. Per accedere al corso di formazione per musicoterapista, l'aspirante deve essere in possesso del diploma di scuola

secondaria di secondo grado e aver conseguito il diploma di conservatorio statale. È possibile l'accesso al corso di formazione a coloro che hanno conseguito la laurea in medicina e chirurgia, la laurea magistrale in psicologia o la laurea magistrale in scienze dell'educazione e della formazione, la laurea in materie umanistiche con tesi in ambito musicoterapico, musicale, psico-pedagogico o educativo, unitamente a una buona conoscenza della musica da accertare con apposito *test* preliminare al corso di formazione.

4. La formazione professionale del musicoterapista prevede l'acquisizione delle seguenti conoscenze e capacità di:

a) area medica:

1) conoscenza delle sintomatologie inerenti le patologie trattate;

2) conoscenza del sistema nervoso centrale; elementi di clinica psichiatrica;

b) area psicologica:

1) conoscenza dei concetti base della psicologia generale e dell'età evolutiva;

2) conoscenza dei concetti inerenti il campo delle relazioni e delle dinamiche di gruppo;

3) psicopatologie;

c) area musicale:

1) capacità di esprimersi e di creare con la voce e con gli strumenti musicali, in forme convenzionali e non convenzionali;

2) capacità di improvvisazione;

3) conoscenze musicologiche e semiologiche della musica colta e popolare finalizzate alla capacità di decodifica dei fenomeni sonoro-musicali;

d) area musicoterapica:

1) capacità di individuare i bisogni del paziente;

2) capacità di elaborare ipotesi di trattamento relative ai bisogni del paziente;

3) capacità di formulare obiettivi circa il trattamento del paziente;

4) capacità di identificare le tecniche musicali più adatte alla specifica problematica di ogni paziente;

5) capacità di formulare osservazioni sul processo musicoterapeutico in corso e al suo termine per la quantificazione dei risultati ottenuti;

6) capacità di auto-osservazione delle componenti emotive implicate nella relazione sonora tra paziente e terapeuta.

ART. 6.

(Registro professionale dei musicoterapisti).

1. È istituito presso il Ministero della salute il registro professionale nazionale dei musicoterapisti, di seguito denominato « registro nazionale », articolato in registri professionali regionali costituiti presso ogni regione e provincia autonoma, nell'ambito dell'assessorato competente.

2. Possono iscriversi al registro nazionale coloro che hanno concluso con esito positivo il corso di formazione di base di cui all'articolo 5 e coloro che hanno i requisiti previsti dall'articolo 8.

3. Il musicoterapista iscritto al registro nazionale deve annualmente maturare un minimo di crediti formativi, stabiliti con decreto del Ministro della salute, da emanare entro trenta giorni dalla costituzione del medesimo registro.

ART. 7.

(Osservatorio nazionale di musicoterapia).

1. Il Ministro della salute istituisce, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Osservatorio Nazionale di musicoterapia (ONM).

2. L'ONM svolge funzioni di studio, di monitoraggio e di indirizzo utili per l'attività dei musicoterapisti.

3. Dell'ONM fanno parte:

a) un rappresentante del Ministro della salute con funzioni di coordinatore;

b) un rappresentante del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

c) un rappresentante del Ministro per le pari opportunità;

d) tre rappresentanti nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

e) due musicoterapisti esperti nominati dal Ministro della salute.

ART. 8.

(Norma transitoria).

1. Possono iscriversi al registro nazionale ed esercitare la professione di musicoterapista coloro che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge dimostrano, mediante idonee certificazione e documentazione, di essere in possesso di almeno uno tra i seguenti requisiti:

a) di essere dipendente di una struttura pubblica, privata o convenzionata nella qualità di musicoterapista o di musicoterapeuta per un periodo minimo di cinque anni e per almeno novanta giorni lavorativi per ogni anno;

b) di essere in possesso di diploma quinquennale di scuola secondaria di secondo grado o equipollente, di diploma di conservatorio musicale statale o di adeguata formazione musicale, di aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione in musicoterapia di almeno seicento ore documentate e di svolgere un'attività musicoterapica presso strutture pubbliche, private o convenzionate;

c) di essere in possesso di laurea in medicina e chirurgia, in psicologia o in scienze dell'educazione e della formazione, ovvero di laurea in materie umanistiche

con tesi in ambito musicoterapico, musicale, psico-pedagogico o educativo, di aver frequentato almeno per trecento ore seminari formativi in musicoterapia e di svolgere un'attività musicoterapica presso strutture pubbliche, private o convenzionate per almeno trecento ore;

d) di svolgere attività scientifica con un minimo di cinque pubblicazioni, associata all'attività di musicoterapista o di musicoterapeuta per almeno trecento ore, presso strutture pubbliche, private o convenzionate e a un percorso formativo in musicoterapia di almeno seicento ore;

e) di svolgere attività interistituzionali con università e con centri di formazione e ricerca riconosciuti a livello internazionale nel campo della musicoterapia, con almeno trecento ore di formazione in musicoterapia e trecento ore di attività in qualità di musicoterapista o di musicoterapeuta presso strutture pubbliche, private o convenzionate.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



16PDL0052830